



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE**

Prot. n.

**PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 885 DI DATA 07 Dicembre 2021**

**OGGETTO:**

**SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Zampoli S.r.l. - stabilimento di Lavis (TN), via Galileo Galilei, 35. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).**

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente sostituto  
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Allegato 4 - Inquinamento acustico
- 6 Allegato 5 - Raccomandazioni
- 7 Allegato 6 - Planimetria generale stoccaggi e lavorazioni
- 8 Allegato 7 - Planimetria generale reti idriche di scarico



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

**vista** l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con la propria determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Zampoli S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 35, relativa allo stabilimento ivi situato, riguardante gli impianti per operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi;

**considerato** che l'AUT n. 300 di data 7 ottobre 2020 ha compreso i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione ad esercitare le operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali derivanti dall'area di distribuzione carburanti, previo trattamento primario di disoleazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) nulla osta ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

**vista** la domanda di modifica sostanziale della suddetta AUT presentata dalla Ditta in data 17 settembre 2021 (ns. prot. n. 679351), con particolare riferimento alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura bianca, costituite da acque di prima e seconda pioggia di dilavamento dell'intero piazzale, comprese le aree adibite alla zona distribuzione carburanti e relativa cisterna e le zone scoperte di movimentazione, stoccaggio e transito, previa depurazione costituita da dissabbiatura e disoleazione;

**considerato** che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

**considerato** che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

**considerato** che il presente provvedimento sostituisce la propria determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020;

**vista** la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento di modifica dell'AUT di data 27 settembre 2021 (ns. prot. n. 699159) e la contestuale richiesta al Comune di Lavis (TN) ed al gestore locale dei servizi di rete A.I.R. S.p.A.:

- di trasmettere, se ne ricorrono i presupposti, l'atto di assenso a ricomprendere nell'AUT il provvedimento di competenza comunale al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura bianca, riportando tutte le eventuali prescrizioni che il Comune volesse indicare, aggiornate secondo la normativa vigente;
- di esprimersi in relazione alle eventuali modifiche prospettate con la domanda in esame ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche, considerato che nell'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020 è stato inoltre compreso il nulla osta ai sensi all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico, rilasciato dal Capo Settore Tecnico urbanistico del Comune di Lavis (TN) con nota di data 28 settembre 2020, prot. n. c\_e500/0019371 (ns. prot. n. 591838 di data 29 settembre 2020);

**rilevato** che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;



**vista** la propria nota di data 16 novembre 2021 (ns. prot. n. 827812), con la quale è stata indetta per il giorno 25 novembre 2021 la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

**preso atto** che l'amministrazione comunale interessata ha espresso un atto o un provvedimento positivo relativo al nuovo scarico prima della data di svolgimento della conferenza di servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., non è intervenuta alla medesima conferenza di servizi;

**visto** che nell'atto di assenso sopramenzionato, pervenuto in data 24 novembre 2021, prot. n. c\_e500/0026757 (ns. prot. n. 849795 del 24 novembre 2021), da parte del Capo Settore Tecnico Urbanistico del Comune di Lavis (TN), si comunica inoltre che le modifiche richieste ai fini delle emissioni acustiche vengono valutate come non sostanziali;

**ritenuto** pertanto confermato il nulla osta acustico rilasciato dal Capo Settore Tecnico urbanistico del Comune di Lavis (TN) con nota di data 28 settembre 2020, prot. n. c\_e500/0019371 (ns. prot. n. 591838 di data 29 settembre 2020) e ricompreso nel provvedimento di AUT n. 300 di data 7 ottobre 2020;

**dato atto** che resta in capo al Comune di Lavis, proprietario della rete di pubblica fognatura nella quale sono recapitate le acque reflue industriali della Ditta, la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

**vista** la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che il progetto prevede il trattamento mediante dissabbiatura e disoleazione delle acque di prima e di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati, comprese le aree di manovra e dove sono ubicate la colonnina per l'erogazione carburante e la relativa cisterna, per un totale quindi di 1.659 m<sup>2</sup>;

**vista** tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli, riguardante in particolare la gestione dei rifiuti e le emissioni in atmosfera;

**vista** la planimetria impiantistica denominata "*Planimetria generale stoccaggi e lavorazioni*" (in seguito planimetria) allegata alla determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020 e riportata in allegato alla presente (Allegato 6);

**vista** la planimetria impiantistica denominata "*Planimetria generale reti idriche di scarico - Particolari esecutivi*" allegata alla domanda di modifica di AUT oggetto del provvedimento in parola ed allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 7);

**ritenuto** congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni stabilite nella sopra citata determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020, secondo le considerazioni ivi riportate;

**rilevato** inoltre che l'art. 6, comma 9, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., stabilisce che "*Se l'AUT riguarda scarichi contenenti sostanze pericolose previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), si applica l'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (...)*";

**preso atto** che l'art. 3, comma 5, del D.P.R. 59/2013 stabilisce tra l'altro che "*In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente (...)*";

**rilevata** dall'Allegato tecnico (PARTE IV) alla domanda di modifica di AUT la presenza negli scarichi delle sostanze "*Piombo*", "*Rame*" e "*Zinco*";



**ritenuto** doveroso prescrivere che, valutata l'attività svolta nello stabilimento in oggetto, le analisi richieste dal citato art. 3, comma 5, del D.P.R. 59/2013 debbano essere effettuate almeno una volta all'anno;

**ritenuto** pertanto doveroso prescrivere che, successivamente alla data di attivazione dello scarico, debbano essere effettuati, entro il 31 dicembre di ogni anno, almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico oggetto del presente provvedimento; la Ditta dovrà **comunicare l'esito delle suddette analisi entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Comune di Lavis e ad A.I.R. S.p.a.**, così come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 59/2013, sopra menzionato;

**vista** la nota di data 10 agosto 2020 (ns. prot. n. 4880429), relativa all'iter istruttorio che ha portato al rilascio della propria determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020, con la quale sono stati richiesti alla Ditta chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da metalli non ferrosi diversi dall'alluminio e dal rame e proprie leghe (ad esempio stagno, zinco, piombo, ecc...), sulla base dei nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. End Of Waste) definiti dall'art. 184-ter così come recentemente rinnovellato dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128;

**vista** la nota di data 1 settembre 2020 (ns. prot. n. 535322 di data 3 settembre 2020) con la quale la Ditta chiarisce che *"non intende, per ora, procedere ad operazioni di recupero R4 di ulteriori tipologie di metalli non ferrosi"*, limitandosi, per quanto riguarda i rifiuti costituiti da metalli non ferrosi, ad effettuare tali operazioni di recupero con rifiuti costituiti da alluminio e proprie leghe e rame e proprie leghe, rispettivamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 e del Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4722 del 22 aprile 1994, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima per la *"realizzazione di un centro di rottamazione in località Giaroni nel comune di Lavis"* nello stabilimento in questione;

**vista** la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1861 del 2 agosto 2002, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., per lo stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4722 del 22 aprile 1994;

**vista** la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

**visto** l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità (*"screening"*) e di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

**considerato** che la modifica richiesta dalla Ditta non va ad incidere sull'autorizzazione ad esercitare le operazioni di recupero rifiuti ed i quantitativi complessivi di rifiuti gestiti restano immutati rispetto a quanto già autorizzato;

**ritenuto** pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 17 settembre 2021 (ns. prot. n. 679351) non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale;

**rilevato** che l'area di ingresso al centro di recupero è pavimentata in calcestruzzo, è dotata di una pesa ed ha pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti in una canalina dalla quale gli stessi sono confluiti, attraverso una tubazione, ad un dissabbiatore/disoleatore, prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco; tali reflui sono peraltro oggetto della domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data 17 settembre 2021 (ns. prot. n. 679351);



**rilevato** che i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) secondo la dislocazione logistica di seguito descritta:

- nell’area denominata in planimetria “A” posta all’interno del capannone nord sono stoccati in cumulo di volumetria massima pari a 600 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.04.11 (cavi metallici);
- nell’area denominata in planimetria “B” posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 550 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 11.05.01, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40 (metalli non ferrosi);
- nell’area denominata in planimetria “C” posta all’interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 800 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02 (metalli ferrosi);
- nell’area denominata in planimetria “D” posta all’interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 1.050 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 19.01.18, 19.01.02, 19.12.02 e 20.01.40 (metalli);
- nell’area denominata in planimetria “E” posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01, 20.01.01, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02, 02.01.04, 15.01.02, 19.12.04, 20.01.39, 07.02.13, 12.01.05, 16.01.19 e 16.01.03;
- nell’area denominata in planimetria “F” posta all’interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 300 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 16.02.14, 16.02.16 e 20.01.36;
- nell’area denominata in planimetria “G” posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01;
- nella zona posta tra il capannone nord ed il capannone sud, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati:
  - a) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) in container coperti o in cumuli, per una volumetria massima complessiva pari a 200 m<sup>3</sup>;
  - b) i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.06 (imballaggi misti) e 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione) in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 750 m<sup>3</sup>;
- nella zona adiacente all’area denominata in planimetria “D” posta all’interno del capannone sud sono stoccati in cumuli, su pavimentazione realizzata in calcestruzzo, i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso), in due aree distinte per volumetria massima complessiva pari a 300 m<sup>3</sup>, ed i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.01.22 (componenti non specificati altrimenti) per volumetria massima complessiva pari a 65 m<sup>3</sup>;
- nell’area adiacente l’ingresso al centro di recupero, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati in cumuli o in container i rifiuti contraddistinti dai codici CER 15.01.06, 17.09.04, 20.02.01 e 16.01.06, nonché gli stessi rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva nelle aree denominate in planimetria “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, e “G”;

**rilevato** che all’interno del capannone nord è previsto inoltre lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.06.01\* prodotti in conto proprio dalla Ditta attraverso le operazioni di *pretrattamento*, così come descritte nel proseguo del presente provvedimento;

**rilevato** che all’interno del capannone sud è previsto inoltre lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi contraddistinti dal codice CER 15.02.02\* prodotti in conto proprio dalla Ditta attraverso le operazioni di *pretrattamento*, così come descritte nel proseguo del presente provvedimento;



**rilevato** che le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti non pericolosi, così come definite nel proseguo del presente provvedimento, possono essere effettuate nella aree denominate in planimetria "A", "B", "C", "D", "E", "F", e "G";

**rilevato** che le lavorazioni meccaniche sui rifiuti non pericolosi autorizzate con il presente provvedimento sono effettuate nell'area posta all'interno del capannone sud denominata in planimetria "*pressa – cesoia*";

**atteso** che tutte le aree del centro di recupero in oggetto poste al di fuori del capannone nord e del capannone sud, pavimentate in calcestruzzo, debbano avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti nella canalina posta all'ingresso del centro stesso, dalla quale gli stessi sono confluiti attraverso una tubazione ad un dissabbiatore/disoleatore prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco, incluse le aree dedicate alla distribuzione di carburanti e relativa cisterna; tali reflui sono peraltro oggetto della domanda di autorizzazione allo scarico presentata in data 17 settembre 2021 (ns. prot. n. 679351);

**ritenuto** doveroso prescrivere che tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di stoccaggio al di fuori dei capannoni debbano risultare coperti anche a mezzo di teli mobili ovvero in container chiusi, fatte salvo le operazioni di carico e scarico e fatto salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento che, in ogni caso, devono essere effettuate solamente in assenza di eventi meteorici;

**considerato** che la Ditta è autorizzata ad effettuare anche operazioni di recupero R4 funzionali alla produzione di materie prime per l'industria metallurgica;

**visto** il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**visto** il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**vista** la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto "*Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006*", nella quale è riportato tra l'altro che "***I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti***";

**ritenuto** dunque che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013;

**considerato** che, sulla base della circolare del Ministero di data 1 luglio 2016 appena menzionata, i rifiuti riconducibili a quelli descritti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, devono soddisfare esclusivamente quanto disposto al punto 2 degli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 333/2011 ed al punto 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 715/2013, ove pertinente;

**considerato** che la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di *pretrattamento* consistenti nella *cernita, raggruppamento, ecc...* con i rifiuti costituiti da carta, plastica, legno e vetro;

**ritenuto** doveroso confermare le prescrizioni relativamente all'effettuazione delle suddette operazioni di *pretrattamento* di cui alla determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020 e qui di seguito riportate;



**ritenuto** necessario, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

**atteso** che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

**considerato** che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

**ritenuto** che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

**ritenuto** opportuno distinguere l'attività di *pretrattamento manuale* dall'attività di *pretrattamento meccanica* come segue:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica, dalla frantumazione, dalla frammentazione, dalla triturazione e dalla cesoiatura*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

**atteso** che l'attività di *cernita* può consistere anche nel suddividere rifiuti della stessa natura in frazioni merceologiche ben specifiche, come ad esempio i rifiuti plastici nelle varie frazioni quali PET, PE, PVC, ecc..., i rifiuti vetrosi in vetro trasparente e colorato ecc..., i rifiuti lignei in legno vergine e legno trattato, ecc...;

**atteso** che i rifiuti sottoposti a mera riduzione volumetrica attraverso operazioni di *pretrattamento* quali l'*adeguamento volumetrico*, la *pressatura*, la *compattazione* e la *riduzione volumetrica* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza;

**ritenuto** opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

**atteso** che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

**atteso** che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;



**ritenuto** doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento* come definite nel presente provvedimento non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto;

**ritenuto** per quanto sopra esposto di prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;**

**atteso** che tutte le operazioni di *selezione, cernita, disassemblaggio, raggruppamento* (indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

**ritenuto** doveroso prescrivere che gli eventuali rifiuti di scarto prodotti dalle attività di *pretrattamento* sopra descritte, secondo quanto previsto dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, siano codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.XX. in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “*deposito temporaneo prima della raccolta*” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

**vista** la deliberazione di data 3 marzo 1993, n. 29, della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante “*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*”, in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi deve essere versata una garanzia finanziaria pari a Euro 25.822,84;

**vista e fatta salva** anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 04/05138 di data 16 maggio 2008, emessa dalla Cassa Rurale di Lavis – Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo con sede in Lavis (TN), via Rosmini, 61, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 25.822,84, a copertura delle attività autorizzate con la presente determinazione;

**ritenuto** l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

**ritenuto** pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, autorizzando le modifiche proposte dalla Ditta (scarico in pubblica fognatura bianca di acque reflue industriali costituite da acque di prima e seconda pioggia di dilavamento dell'intero piazzale, comprese le aree adibite alla zona distribuzione carburanti e relativa cisterna e le zone scoperte di movimentazione, stoccaggio e transito, previa depurazione costituita da dissabbiatura e disoleazione) ed attribuendo



forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*“Emissioni in atmosfera”*), 2 (*“Scarichi idrici”*), 3 (*“Rifiuti”*) e 4 (*“Inquinamento acustico”*) alla presente determinazione;

**stabilito** di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 5 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

**visto** il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

**visto** il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

**viste** le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare l'art. 14, comma 2, ed il Titolo III;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004 che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

**visto** il Piano di Tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

**visto** il D.M. 5 febbraio 1998;

**visto** il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;

**visto** il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*;

**visto** il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”*;

**visto** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*;

**visto** il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

**visto** il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;



**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

**vista** la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

**visto** il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

**visto** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

**visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

**visto** l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

**visto** in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

**vista** la deliberazione della Giunta provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

**considerato** che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

#### **d e t e r m i n a**

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Zampoli S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 35, di cui legale rappresentante è il sig. Antonio Zampoli, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende i seguenti provvedimenti:
  - a) autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
  - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
  - c) autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura bianca, costituite da acque di prima e seconda pioggia di dilavamento dell’intero piazzale, comprese le aree adibite alla zona distribuzione carburanti e relativa cisterna e le zone scoperte di movimentazione, stoccaggio e transito, previa depurazione costituita da dissabbiatura e disoleazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
  - d) nulla osta ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;



- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 300 di data 7 ottobre 2020;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 ("*Emissioni in atmosfera*"), 2 ("*Scarichi idrici*"), 3 ("*Rifiuti*") e 4 ("*Emissioni acustiche*") alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di avvertire che l'atto di assenso del Capo Settore Tecnico urbanistico del Comune di Lavis (TN) di data 4 novembre 2021, prot. n. c\_e500/0026757 (ns. prot. n. 849795 del 24 novembre 2021, pervenuto in data 24 novembre 2021) è rilasciato ai soli fini dello scarico delle acque reflue fatto salvo l'ottenimento di eventuali idonei titoli edilizi e autorizzazione e/o concessioni di competenza di altri uffici o enti;
- 9) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco, qualora si ravvisasse l'esigenza, può essere revocata e/o modificata anche su richiesta motivata dell'ente gestore dell'impianto di depurazione finale;
- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;



- 13) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 14) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 15) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla fideiussione bancaria n. 04/05138 di data 16 maggio 2008, emessa dalla Cassa Rurale di Lavis – Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo con sede in Lavis (TN), via Rosmini, 61, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della ditta Zampoli S.r.l. fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;
- 16) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 17) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Zampoli S.r.l., al comune territorialmente competente ed all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti;
- 18) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 19) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera e le attività di recupero rifiuti comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.



# ALLEGATO 1

## Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO
MATERIALI E RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI E LIGNEO CELLULOSICI (36.000 t/anno)	<b>DI</b> Stoccaggio e operazioni di <i>pretrattamento</i>	diffuse	Polveri totali	Copertura cumuli polverulenti Bagnatura Pulizia piazzali

### Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- b) l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella domanda di autorizzazione presentata in data 26 ottobre 2007 (ns. prot. n. 4401/2007-U223);
- c) i piazzali e le aree soggette al transito di veicoli devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite mediante idonea macchina spazzatrice; ogni qual volta lo si renda necessario, la Ditta deve provvedere alla pulitura di tutte le pavimentazioni;
- d) deve essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- e) compatibilmente con le lavorazioni, deve essere inumidito con acqua nebulizzata il materiale polverulento in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose;
- f) durante il trasporto dei materiali polverulenti devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) durante le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti legnosi e ligneo-cellulosici deve essere sempre in funzione l'impianto di nebulizzazione delle superfici pavimentate al fine di limitare la produzione di polveri;
- h) deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico;
- i) i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e nel piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo) al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni in forma diffusa devono essere mantenuti in continua efficienza.



## ALLEGATO 2

### Scarichi idrici

**Autorizzazione rilasciata tramite atto di assenso del Capo Settore Tecnico Urbanistico del comune di Lavis di data 4 novembre 2021, prot. n. c\_e500/0026757 (ns. prot. n. 849795 del 24 novembre 2021) allo scarico in pubblica fognatura di tipo bianco delle acque reflue industriali costituite da acque di prima e di seconda pioggia di dilavamento dell'intero piazzale, previo trattamento mediante dissabbiatura e disoleatura, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..**

### Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Lavis (TN) e dell'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.;
- b) l'autorizzazione è vincolata al rispetto di quanto previsto nella domanda di autorizzazione allo scarico presentata, della relativa documentazione e garanzie progettuali;
- c) la portata annua massima autorizzata allo scarico è di 1.450 m<sup>3</sup>;
- d) lo scarico deve rispettare in ogni momento i limiti previsti dalla tabella D allegata al T.U.L.P., nonché quelli della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualora più restrittivi e per i parametri non considerati dalla predetta tabella D;
- e) devono inoltre essere rispettati, per i parametri fosforo totale e azoto totale, i limiti fissati per lo scarico delle acque reflue industriali in aree sensibili dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004;
- f) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo bianco deve essere presente un punto di ispezione e prelievo accessibile al personale addetto al controllo;
- g) i punti assunti per il prelievo dovranno essere resi accessibili al personale addetto al controllo, il quale è altresì autorizzato a compiere all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che esso reputa necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- h) deve essere comunicata la data di attivazione dello scarico; **successivamente deve essere effettuato entro 6 mesi, a partire dalla data del verbale di collaudo con esito positivo (e comunque entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento)**, un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per la verifica dei parametri sopraccitati;
- i) il certificato analitico relativo alle analisi di cui alla lettera precedente deve essere trasmesso, entro un mese dalla sua validazione, al Comune di Lavis e all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.;
- j) per quanto espresso in premessa al presente provvedimento, successivamente alla data di attivazione dello scarico devono essere effettuati, **entro il 31 dicembre di ogni anno (a decorrere dall'anno 2023**, in quanto per l'anno 2022 si ritiene sufficiente quanto prescritto alle lettere h) e i) sopra riportate), almeno un campionamento ed un'analisi delle acque di scarico secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione medio prelevato nell'arco di tre ore) per la verifica dei seguenti parametri:
  - *pH*;
  - *oli minerali*;
  - *metalli (Alluminio come Al, Arsenico come As, Bario come Ba, Boro come B, Cadmio come Cd, Cromo III come Cr, Cromo VI come Cr, Ferro come Fe, Manganese come Mn, Mercurio come Hg, Nichel come Ni, Piombo come Pb, Rame come Cu, Selenio come Se, Stagno come Sn, Zinco come Zn)*;
  - *materiali in sospensione*;
  - *materiali sedimentabili*;



Qualora il campionamento medio nell'arco di tre ore non sia possibile, lo stesso può essere effettuato – in sintonia con quanto riportato nell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (1.2.2 *Determinazioni analitiche*) – anche con una tempistica diversa, a condizione che le modalità di campionamento siano comunque tali da ottenere un campione rappresentativo dello scarico; in questo caso le motivazioni che non hanno reso possibile il campionamento medio sulle 3 ore devono essere riportate in un apposito verbale di campionamento;

- k) **la Ditta dovrà comunicare l'esito delle suddette analisi entro il 31 gennaio dell'anno successivo** al Comune di Lavis e ad A.I.R. S.p.a., così come previsto dall'art. 3, comma 5, del D.P.R. 59/2013;
- l) la misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico deve essere effettuata secondo i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and Waste Water; in alternativa è possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) ed europeo (CEN); eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'Ambiente; in ogni caso sul certificato di analisi deve essere sempre indicato il metodo adottato;
- m) il sifone "Firenze", a confine di proprietà, deve avere la tipologia e caratteristiche stabilite dal Regolamento di Fognatura;
- n) qualunque modifica al sistema di canalizzazione interna ed esterna all'insediamento può essere eseguita previa regolare autorizzazione, come previsto dal vigente Regolamento di fognatura comunale. La data di inizio lavori deve essere comunicata almeno 2 giorni prima dell'esecuzione degli stessi al Servizio fognature dall'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. mediante comunicazione telefonica (tel. 0461/610600) e a mezzo comunicazione scritta al Comune di Lavis. La regolare esecuzione dell'allacciamento dovrà sempre essere accertata dall'Ente Gestore durante i lavori di posa prima del rinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico. La data di fine lavori deve essere comunicata a mezzo comunicazione scritta al Comune di Lavis, per consentire all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. la visita tecnica di regolare esecuzione. Nel periodo di tempo compreso fra la data di fine lavori e quella di sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il titolare della presente autorizzazione è tenuto a provvedere alla completa e tempestiva manutenzione delle opere stradali interessate dai lavori, in modo che sia sempre garantito un agevole e sicuro transito; in difetto l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. si riserva la facoltà, dietro preavviso verbale, di provvedervi in tutto o in parte a mezzo di propria impresa di fiducia, addebitando al titolare della presente autorizzazione la relativa spesa;
- o) annualmente deve essere corrisposta la tariffa per il servizio di scarico e depurazione prevista dal T.U.L.P.. Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà essere presentata all'Ente Gestore, su apposita modulistica, dichiarazione relativa alla quantità e qualità delle acque scaricate nelle fognature, nell'anno precedente. Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo, si protragga di oltre un anno dalla scadenza della fattura, l'autorizzazione decade, fermo restando il pagamento di quanto dovuto oltre alle relative penalità. I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Ente Gestore, entro 60 giorni dal trasferimento dal proprietario cedente. Ogni notizia e chiarimento in merito alla presente autorizzazione può essere richiesta all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Servizio Fognature.



## ALLEGATO 3

### Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva, eventuale *pretrattamento* e recupero (operazioni di recupero R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, **per un totale di 35.980 tonnellate/anno**, così come indicati nella Tabella 2, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati, presso la propria sede operativa sita sulla p.ed. 1845 C.C. Lavis, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2: operazioni di recupero di rifiuti autorizzate

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.06	<p><u>Provenienza:</u> attività produttive, raccolta differenziata di rifiuti urbani, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> imballaggi in materiali misti (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, ecc...), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.</p>	1.000	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 750 m<sup>3</sup>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (<i>operazione R12</i>) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
17.09.04	<p><u>Provenienza:</u> operazioni di costruzione e demolizione, pulizia e sgombero dei cantieri edili.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.</p>	1.500	
16.01.06	<p><u>Provenienza:</u> centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.</p>	2.000	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 300 m<sup>3</sup>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuali operazioni di <i>pretrattamento (operazione R12)</i> quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cernita</i>;</li> <li>• <i>smontaggio</i> dei motori bonificati;</li> <li>• <i>frantumazione e/o cesoiatura</i>;</li> <li>• <i>adeguamento volumetrico e/o pressatura</i> eventualmente anche con i rifiuti codice CER 16.01.17.</li> </ul> <p>Le operazioni di recupero R12 appena descritte sono volte alla produzione di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
02.01.10 10.02.10	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio;</p>	26.480	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 1.050 m<sup>3</sup></p>



Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	<p>raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>		<p>nell'area D e pari a 800 m<sup>3</sup> nell'area C (utilizzata esclusivamente per il deposito dei rifiuti codice CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02), secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuali operazioni di <i>pretrattamento (operazione R12)</i> quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cernita;</i></li> <li>• <i>riduzione volumetrica;</i></li> <li>• <i>adeguamento volumetrico e/o pressatura</i> (solo con i rifiuti contraddistinti dal codice CER 16.01.17);</li> <li>• <i>frammentazione;</i></li> <li>• <i>compattazione;</i></li> <li>• <i>triturazione.</i></li> </ul> <p>Le operazioni di recupero R12 appena descritte sono volte alla preparazione dei rifiuti per le eventuali successive operazioni di recupero sotto riportate ovvero finalizzate al conferimento degli stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Generazione di prodotti (<b>operazione R4</b>) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p>
02.01.10 11.05.01 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04 16.01.18 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	<p><u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u></p> <p><u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.</p> <p><u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.</p> <p><u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte,</p>	1.050	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 550 m<sup>3</sup> nell'area B situata all'esterno del capannone su pavimentazione impermeabile, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuali operazioni di <i>pretrattamento (operazione R12)</i> quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>cernita;</i></li> <li>• <i>riduzione volumetrica;</i></li> <li>• <i>frammentazione;</i></li> <li>• <i>compattazione;</i></li> <li>• <i>triturazione.</i></li> </ul> <p>Le operazioni di recupero R12 appena descritte sono volte alla preparazione dei</p>



Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCB e PCT &lt; 25 ppb;</li> <li>• inerti, plastiche, ecc. &lt; 20% in peso;</li> <li>• oli &lt; 10% in peso;</li> <li>• non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</li> </ul>		rifiuti per le eventuali successive operazioni di recupero sotto riportate ovvero finalizzate al conferimento degli stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.  Generazione di prodotti ( <b>operazione R4</b> ) conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011 e dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.
17.04.11	<p><u>Provenienza:</u> scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli; industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche del rifiuto:</u> spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto, costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>	500	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ), per un volume massimo istantaneo pari a 600 m <sup>3</sup> nell'area A situata all'interno del capannone nord su pavimentazione impermeabile, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.  Lavorazione meccanica (spelatura, cesoiatura, pressatura del filo di rame) per l'asportazione del rivestimento, la macinazione e la granulazione della gomma e della frazione plastica, la granulazione della frazione metallica ( <b>operazione R12</b> ) per l'ottenimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto;</li> <li>• di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3.</li> </ul> Generazione di prodotti ( <b>operazione R4</b> ) conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.
20.02.01	<p><u>Provenienza:</u> coltivazione e raccolta di prodotti agricoli di provenienza domestica; attività silvicolture e forestali di provenienza domestica; manutenzione del verde ornamentale.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.</p>	200	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ), per un volume massimo istantaneo pari a 200 m <sup>3</sup> , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.  Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee ( <b>operazione R12</b> ) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.



Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
16.01.22	<p><u>Provenienza:</u> centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> motori e parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.</p>	300	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 65 m<sup>3</sup>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (<b>operazione R12</b>) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
15.01.01 15.01.05 15.01.06 19.12.01 20.01.01	<p><u>Provenienza:</u> attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> rifiuti costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.</p>	300	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 100 m<sup>3</sup>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (<b>operazione R12</b>) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
10.11.12 15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02	<p><u>Provenienza:</u> raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggocatodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.</p>	100	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 10 m<sup>3</sup>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (<b>operazione R12</b>) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.</p>
02.01.04 15.01.02 19.12.04 20.01.39	<p><u>Provenienza:</u> raccolte differenziate, selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con</p>	50	<p>Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i>, per un volume massimo istantaneo pari a 10 m<sup>3</sup>, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.</p> <p>Eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di</p>



Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
	eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.  Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee ( <b>operazione R12</b> ) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
07.02.13 12.01.05 16.01.19	<u>Provenienza:</u> attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica.  <u>Caratteristiche:</u> manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.	50	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m <sup>3</sup> , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.  Eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.  Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee ( <b>operazione R12</b> ) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
03.01.01 03.01.05 03.01.99 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38 20.03.01	<u>Provenienza:</u> industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.  <u>Caratteristiche:</u> legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.	2.000	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m <sup>3</sup> , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.  Eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.  Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee ( <b>operazione R12</b> ) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.02.14 16.02.16 20.01.36	<u>Provenienza:</u> raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi.  <u>Caratteristiche:</u> apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	300	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ), per un volume massimo istantaneo pari a 300 m <sup>3</sup> , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.  Eventuale <i>raggruppamento</i> ( <b>operazione R12</b> ) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs.



Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			152/2006.
16.01.03	<p><u>Provenienza:</u> industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003, autoriparazione e industria automobilistica.</p> <p><u>Caratteristiche:</u> pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA &lt; 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.</p>	150	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> ( <b>operazione R13</b> ), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m <sup>3</sup> , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, finalizzata ad avviare i rifiuti ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Le attività di recupero di rifiuti autorizzate con il presente provvedimento devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia, in conformità a quanto contenuto nella domanda presentata dalla Ditta e nelle successive integrazioni, nonché nell'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate.

#### **Prescrizioni gestionali del centro di recupero e dotazioni minime impiantistiche.**

- a) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- b) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti non pericolosi, delle zone dedicate al *pretrattamento* dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità alla planimetria impiantistica denominata "*Planimetria generale stoccaggi e lavorazioni*" allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- c) l'area di ingresso al centro di recupero, pavimentata in calcestruzzo e dotata di una pesa, deve avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti in una canalina dalla quale gli stessi sono confluiti attraverso una tubazione ad un dissabbiatore e disoleatore prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco;
- d) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) secondo la dislocazione logistica di seguito descritta:
  - nell'area denominata in planimetria "A" posta all'interno del capannone nord sono stoccati in cumulo di volumetria massima pari a 600 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.04.11 (cavi metallici);
  - nell'area denominata in planimetria "B" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 550 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 11.05.01, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40 (metalli non ferrosi);
  - nell'area denominata in planimetria "C" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 800 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02 (metalli ferrosi);
  - nell'area denominata in planimetria "D" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 1.050 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 19.01.18, 19.01.02, 19.12.02 e 20.01.40 (metalli);



- nell’area denominata in planimetria “E” posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01, 20.01.01, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02, 02.01.04, 15.01.02, 19.12.04, 20.01.39, 07.02.13, 12.01.05, 16.01.19 e 16.01.03;
  - nell’area denominata in planimetria “F” posta all’interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 300 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 16.02.14, 16.02.16 e 20.01.36;
  - nell’area denominata in planimetria “G” posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m<sup>3</sup> su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01;
  - nella zona posta tra il capannone nord ed il capannone sud, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati:
    - i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) in container coperti o in cumuli, per una volumetria massima complessiva pari a 200 m<sup>3</sup>;
    - i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.06 (imballaggi misti) e 17.09.04 (rifiuti misti da c&d) in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 750 m<sup>3</sup>;
  - nella zona adiacente all’area denominata in planimetria “D” posta all’interno del capannone sud sono stoccati in cumuli su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso) in due aree distinte per volumetria massima complessiva pari a 300 m<sup>3</sup> e i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.01.22 (componenti non specificati altrimenti) per volumetria massima complessiva pari a 65 m<sup>3</sup>;
  - nell’area adiacente l’ingresso al centro di recupero, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati in cumuli o in container i rifiuti contraddistinti dai codici CER 15.01.06, 17.09.04, 20.02.01 e 16.01.06, nonché gli stessi rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva nelle aree denominate in planimetria “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, e “G”;
- e) le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti non pericolosi possono essere effettuate nelle aree denominate in planimetria “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, e “G”;
- f) le lavorazioni meccaniche sui rifiuti non pericolosi autorizzate con il presente provvedimento devono essere effettuate nell’area posta all’interno del capannone sud denominata in planimetria “*pressa – cesoia*”;
- g) tutte le aree del centro di recupero in oggetto poste al di fuori del capannone nord e del capannone sud, pavimentate in calcestruzzo, devono avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti nella canalina posta all’ingresso del centro stesso dalla quale gli stessi sono confluiti attraverso una tubazione ad un dissabbiatore e disoleatore prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco;
- h) tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di stoccaggio al di fuori dei capannoni devono risultare coperti anche a mezzo di teli mobili ovvero in container chiusi, fatte salve le operazioni di carico e scarico e fatto salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento che, in ogni caso, devono essere effettuate solamente in assenza di eventi meteorici;
- i) durante l’esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l’intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l’area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- j) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso;
- k) il sottofondo dell’intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e le zone adibite allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti devono essere pavimentate tramite soletta in calcestruzzo;



- l) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- m) le operazioni di recupero R13, R12 e R4 devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
  - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- n) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo **inferiore a tre anni** a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- o) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *pretrattamento* deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti in frazioni omogenee; al termine di dette operazioni deve essere fatta la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- p) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata (R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- q) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino;
- r) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- s) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- t) **nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;**
- u) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto;
- v) i contenitori (container, fusti, serbatoi, ecc...) destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- w) **devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;**
- x) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- y) il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;** l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- z) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (operazioni di recupero R12) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;



- aa) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ab) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e cernita, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ac) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ad) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;
- ae) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

### **Prescrizioni generali nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi.**

- a) I rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nella tabella sopra riportata;
- b) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- c) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- d) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- e) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- f) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare inoltre, per i rifiuti in ingresso la conformità a quanto indicato alle voci "provenienza" e "caratteristiche" riportata nella seconda colonna delle tabelle stesse;
- g) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata in idonei impianti autorizzati, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- h) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- i) gli eventuali rifiuti prodotti dalle operazioni di *selezione, cernita meccanica, frantumazione, frammentazione, triturazione e cesoiatura* (ad esempio i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare), nonché gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- j) i rifiuti generati dalla *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* (compreso lo *smontaggio*), nonché dall'*adeguamento volumetrico*, dalla *pressatura*, dalla *compattazione* e dalla *riduzione volumetrica*, devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il



CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;

- k) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- l) i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materia prima, devono presentare tutti i requisiti riportati nella tabella sopra riportata;
- m) per poter generare prodotti da rifiuti metallici l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) per poter generare prodotti dai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- o) le materie prime prodotte a seguito delle operazioni di recupero R4 dei rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013;
- p) i rifiuti di cui alle due lettere precedenti e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto (uffici, pulizia e gestione delle aree di deposito ed eliminazione degli imballaggi non utilizzati, disoleatore, ...) devono essere:
  - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
  - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
  - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.



## ALLEGATO 4

### **Inquinamento acustico**

Nulla osta **rilasciato dal comune di Lavis**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico.

### Prescrizioni

La Ditta è obbligata ad adottare di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il contenimento delle emissioni sonore.



## **ALLEGATO 5**

### Raccomandazioni

#### **Rifiuti**

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di recupero devono avvenire:

- 1) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1861 di data 2 agosto 2002, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- 2) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 4722 del 22 aprile 1994, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto.

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

#### **Emissioni in atmosfera**



La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.









**PLANIMETRIA GENERALE**  
Scala 1:200





**PARTICOLARE POZZO PRELIEVO - Sezione longitudinale**  
Scala 1:20



**PARTICOLARE DISOLETORE/DESABBIAITTORE - Sezione A-A'**  
Scala 1:20



**PARTICOLARE DISOLETORE/DESABBIAITTORE - Pianta**  
Scala 1:20



**ESTRATTO MAPPA**  
C.C. Latis; Scala 1:2.000

<b>PROGETTA</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>SCALA</b>	<b>DATA</b>
Dott. Ing. Bellini Alessandro	150900201	1:200; 1:20	29.03.2020
<b>DOMANDA MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE</b> n.300 d.d. 07/10/2020			
<b>CLIENTE</b> Planimetria generale Real Idiche di scarico - Particolari esecutivi Edificio Industriale - Via G. Galilei, 35 - 38015 Lavis (TN)			
<b>PROPRIO</b> ZAMPOLI S.R.L. - Via G. Galilei, 35 - Lavis (TN)			
<b>PROGETTO</b> Dott. Ing. Bellini Alessandro Via Salsolana 11 - 38100 Bolzano (TN) - Tel. 337.459351 - Fax. 0464.039827 E-mail: bellini.alessandro@ing.it			
<b>CONTRATTO</b> C.C. B.T. 1.008 (D.C. 118) (P.R. - P.U.M. 0887946227)			